



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 Data 18-01-2017	Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI MONDOLFO, SAN COSTANZO E TERRE ROVERESCHE.
---	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BARBIERI NICOLA	P	GRILLI MASSIMO	P
ANDREONI ALICE	P	GRESTINI GRETA	P
CAPORALETTI DAVIDE	P	BASSOTTI FRANCESCO	P
DIOTALLEVI CARLO	P	SILVESTRINI MARIO	P
MATTIOLI ELENA	P	LUCCHETTI MASSIMILIANO	A
DITOMMASO GIOVANNI	P	BERLUTI GIOVANNI	P
TIRITIELLO FILOMENA	P	EMILI SILVANA	P
CATTALANI LUCIA	P	LOCCARINI GIANCARLO	P
SORA ENRICO	P		

Assegnati 17
In carica 17

Presenti n. 16
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti, sono in numero legale:

- Presiede la Sig.ra TIRITIELLO FILOMENA in qualità di PRESIDENTE.
- Assiste il Segretario Generale DOTT. ROCCHETTI RICCARDO
- Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori:
 - GRILLI MASSIMO
 - GRESTINI GRETA
 - LOCCARINI GIANCARLO

La seduta è: Pubblica.

Al punto n. 2) dell'O.d.g. è entrato il Consigliere Lucchetti Massimiliano

Presenti n. 17

Al punto n. 6) dell'O.d.g. esce il Consigliere Bassotti Francesco

Presenti n. 16

Esce il Segretario Generale Dott. Riccardo Rocchetti perché interessato all'atto.
Il Vice Sindaco, Dott. Carlo Diotallevi assume la funzione di Segretario verbalizzante nel seguente punto all'O.d.g.

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI MONDOLFO – SAN COSTANZO E TERRE ROVERESCHE.

IL PRESIDENTE

Introduce l'argomento posto all'Ordine del Giorno e poiché il Sindaco ha illustrato la proposta nel precedente punto, sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

“”

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 Dicembre 1997, n. 465, attribuiscono ai Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della medesima Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, la facoltà di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per lo svolgimento del servizio di Segreteria comunale;

CONSIDERATO che con deliberazione di C.C. n^ 56 del 28/7/2016 si stabiliva:

1. di gestire il servizio di segreteria comunale in forma associata, tra i Comuni di Mondolfo, Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge, San Costanzo e San Giorgio di Pesaro attraverso convenzione ai sensi degli artt. 30 e 98 del D.Lgs. 267/2000, con validità dall' 08/8/2016 al 31/12/2016;
2. di prendere atto che il Comune di Mondolfo assume la veste di Comune Capo convenzione e rappresenta la sede della segreteria convenzionata;
3. di approvare allo scopo, l'allegato schema di convenzione, composto da n. 9 articoli, disciplinante i rapporti tra il Comune di Mondolfo e i comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge, San Costanzo e San Giorgio di Pesaro, per lo svolgimento del servizio di segreteria comunale in forma associata, convenzione che, sottoscritta dai Sindaci dei sei Comuni interessati, sarà inviata, ai sensi dell'art. 10 co. 2 D.P.R. n. 465/97, in copia autentica, al Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali Prefettura – U.T.G. - Sezione regionale delle Marche.
4. di autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione

CONSIDERATO che i Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro sono stati oggetto di fusione e sono confluiti ai sensi della legge regionale n° 28/2016 con decorrenza con decorrenza 1/1/2017 nel Comune di Terre Roveresche con nomina di apposito Commissario Prefettizio;

CONSIDERATO che per tale motivi risultava impossibile procedere ad un eventuale rinnovo della convenzione così come previsto dalla deliberazione di C.C. n° 56 del 28/7/2016 almeno fino al rinnovo del nuovo consiglio comunale a seguito di apposite elezioni amministrative;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 102 del 21/12/2016 si è stabilito:

1. di gestire il servizio di segreteria comunale in forma associata, tra i Comuni di Mondolfo e San Costanzo attraverso convenzione ai sensi degli artt. 30 e 98 del D.Lgs. 267/2000, con validità dall' 01/01/2017 al 31/12/2019;

2. di prendere atto che il Comune di Mondolfo assume la veste di Comune Capo convenzione e rappresenta la sede della segreteria convenzionata;

3. di approvare allo scopo, l'allegato schema di convenzione, composto da n. 9 articoli, disciplinante i rapporti tra il Comune di Mondolfo e il comune di San Costanzo, per lo svolgimento del servizio di segreteria comunale in forma associata, convenzione che, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni interessati, sarà inviata, ai sensi dell'art. 10 co. 2 D.P.R. n. 465/97, in copia autentica, al Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali Prefettura – U.T.G. - Sezione regionale delle Marche;

4. di autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione.

CONSIDERATO che in data 5/1/2017 prot. n° 82 il Commissario Prefettizio del Comune di Terre Roveresche richiedeva ai Comuni di Mondolfo e San Costanzo la possibilità di procedere al convenzionamento della segreteria comunale;

CONSIDERATO che a seguito della richiesta le amministrazioni di Mondolfo, e San Costanzo hanno manifestato la volontà di ricostituire, insieme una convenzione per lo svolgimento in modo associato e coordinato del Servizio di Segreteria Comunale con comune Capofila Mondolfo da affidare all'attuale unico Segretario Comunale presente sui 3 comuni dott. Riccardo Rocchetti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

CONSIDERATO che con deliberazione n° 7 in data odierna si è stabilito

- 1) di procedere allo scioglimento consensuale anticipato per i motivi citati in premessa della convenzione ai sensi degli artt. 30 del D. Lgs. 267/00 e 10 del D.P.R. n. 465/97 per la gestione associata delle funzioni del servizio di Segreteria Comunale, tra i Comuni di Mondolfo e San Costanzo, con decorrenza 31/01/2017 (ultimo giorno effettivo di convenzione);
- 2) di notificare il presente atto al Segretario comunale titolare della Segreteria Convenzionata;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione Regionale Marche dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali oggi Ministero dell'Interno Prefettura U.T.G. Ancona.

CONSIDERATO che la convenzione consiste nel condurre in forma associata le funzioni di segreteria comunale, cioè nell'avvalersi da parte dei Comuni convenzionati dell'opera di un unico Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, statuti, regolamenti o provvedimenti dei Sindaci ed altri equivalenti, sono attribuite al Segretario Comunale dei singoli Enti;

CONFERMATO che la scelta di associare il servizio di segreteria con altri Comuni può essere operata al fine di garantire l'effettività del medesimo e nel contempo di assicurare alle Amministrazioni economie sulle spese relative al compenso da corrispondere al Segretario Comunale;

VISTO l'art.19 del d.l.95/2012 convertito nella legge 135/2012;

RILEVATO che i Comuni interessati dalla convenzione di Segreteria sono territorialmente contigui e che, dal punto di vista organizzativo degli uffici e dell'azione amministrativa e della omogeneità territoriale, tale vicinanza permette di facilitare i Comuni nella possibilità di accedere ai Servizi di Segreteria in ogni momento in considerazione della prossimità delle tre sedi municipali;

CONSIDERATO che l'utilizzo dei mezzi informatici permette un diverso utilizzo della figura del Segretario comunale ivi compresa la possibilità di gestire procedure in remoto;

DATO ATTO che i Comuni di Mondolfo, San Costanzo e Terre Roveresche sono ricompresi nell'ambito territoriale della Sezione regionale delle Marche dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali ed hanno rispettivamente alla data del 30/12/2016 n° 14264, e n° 4746 abitanti e n°5335;

RILEVATA l'opportunità di stipulare la convenzione ai sensi degli artt. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e n. 10 del D.P.R. 4-12-1997 n. 465 tra i comuni Mondolfo, San Costanzo e Terre Roveresche;

ESAMINATO lo schema di convenzione ai sensi degli artt. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e n.10 del D.P.R. 4-12-1997 n. 465, per lo svolgimento del servizio di Segreteria Comunale tra i Mondolfo, San Costanzo e Terre Roveresche predisposto dal competente ufficio di segreteria e ritenuto meritevole di approvazione;

VISTO il vigente Statuto Comunale che prevede la possibilità di sviluppare rapporti con altri Comuni anche attraverso la stipula di Convenzioni per attività di comune interesse;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465;

P R O P O N E

1.di gestire il servizio di segreteria comunale in forma associata, tra i Comuni di Mondolfo, San Costanzo e Terre Roveresche attraverso convenzione ai sensi degli artt. 30 e 98 del D.Lgs. 267/2000, con validità dal 01/02/2017 al 31.05.2017;

2. di prendere atto che il Comune di Mondolfo assume la veste di Comune Capo convenzione e rappresenta la sede della segreteria convenzionata;

3. di approvare allo scopo, l'allegato schema di convenzione, composto da n. 9 articoli, disciplinante i rapporti tra i Comuni di Mondolfo, San Costanzo e Terre Roveresche per lo svolgimento del servizio di segreteria comunale in forma associata, convenzione che, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni interessati, sarà inviata, ai sensi dell'art. 10 co. 2 D.P.R. n. 465/97, in copia autentica, al Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali Prefettura – U.T.G. - Sezione regionale delle Marche;

4. di autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

“”

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n. 8 del 16.01.2017, predisposta dal Responsabile del Settore Affari Istituzionali avente per oggetto: “Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Mondolfo, San Costanzo e Terre Roveresche”;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma – e 147 bis, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

- a) Regolarità tecnica del Responsabile del Settore Affari Istituzionali in data 16.01.2017;
- b) Regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario in data 16.01.2017;

VISTO che con nota prot. n. 994 del 16.01.2017 è stato richiesto il relativo parere alla Commissione Consiliare Affari Istituzionali che in data 16.01.2017 ha espresso all'unanimità parere favorevole;

Con la presenza di n. 16 componenti e votanti, con voti favorevoli n. 16 legalmente espressi in modo palese per alzata di mano, all'unanimità;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza di provvedere alla stipula della convenzione;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 18-01-2017 - Pag. 5 - COMUNE DI MONDOLFO

Con la presenza di n. 16 componenti e votanti, con voti favorevoli n. 16 legalmente espressi in modo palese per alzata di mano, all'unanimità;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000.

COMUNE DI MONDOLFO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI MONDOLFO, SAN COSTANZO E TERRE ROVERESCHE.

Il giornodel mese di dell'anno duemiladiciassette, presso la Residenza Municipale del Comune di Mondolfo;

T R A

- **il COMUNE DI MONDOLFO**, in persona del Legale Rappresentante – – nato/a a Il....., che agisce nel presente atto, in nome e per conto del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione C.C..... n. .. del, - C.F. - P. IVA

E

- **il COMUNE DI SAN COSTANZO**, in persona del Legale Rappresentante – – nato/a a Il....., che agisce nel presente atto, in nome e per conto del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione C.C..... n. .. del, - C.F. - P. IVA

- **il COMUNE DI TERRE ROVERESCHE**, in persona del Legale Rappresentante – – nato/a a Il....., che agisce nel presente atto, in nome e per conto del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Commissario Prefettizio in qualità di Consiglio Comunale..... n. .. del, - C.F. - P. IVA

P R E M E S S O

- che l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465 attribuiscono ai Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della medesima Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, la facoltà di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per lo svolgimento del Servizio di Segreteria Comunale;

- che i Comuni di Mondolfo, San Costanzo e Terre Roveresche sono ricompresi nell'ambito territoriale della Sezione Regionale delle Marche dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali ed hanno rispettivamente n. 14264 e n. 4746 abitanti e 5335 abitanti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina lo svolgimento in modo coordinato del servizio di segreteria comunale convenzionata, tra i Comuni di Mondolfo, San Costanzo e Terre Roveresche allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale, in conformità con quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 10 del D.P.R. 4.12.97, n. 465, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa senza incidere sulla idoneità ed efficacia del servizio.

2. La somma della popolazione al 31.12.2016 dei Comuni di Mondolfo, San Costanzo e Terre Roveresche (24.345= abitanti) é superiore a 10.000 abitanti, e che, comunque, il Comune di Mondolfo é classificato come Segreteria Generale di II Classe ed ha popolazione superiore a 10.000 abitanti.

ART. 2 - NOMINA DEL SEGRETARIO

1. Competente alla nomina ed alla revoca del Segretario della Sede Convenzionata é il Sindaco del Comune di Mondolfo, previa intesa con il Sindaco del Comune di San Costanzo e del Sindaco del Comune di Terre Roveresche che esprimono il proprio assenso sulla proposta di nomina.

2. In sede di prima applicazione della presente convenzione, si dà atto che per la nomina del titolare della Sede Convenzionata, si provvederà mediante assegnazione dell'attuale unico Segretario Comunale in servizio titolare della segreteria comunale di Mondolfo;

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha efficacia dall' 1.2.2017 data di presa in servizio da parte del Segretario titolare nominato dal Sindaco di MONDOLFO presso la sede convenzionata di Segreteria al 31.05.2017 fatte salve le facoltà di recesso di cui al successivo art.6.

2. Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

3. Per la sostituzione in caso di impedimento od assenza del Segretario Comunale si rimanda alla normativa vigente in materia di sostituzione di un Segretario titolare sede di Segreteria convenzionata

ART. 4 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Con la presente convenzione i Comuni di Mondolfo e San Costanzo, prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera negli enti di cui all'art.1 a seconda delle esigenze relative al proprio ufficio che si presenteranno di volta in volta nei Comuni convenzionati. In caso di concomitanza di impegni il Segretario terrà conto delle necessità obiettive degli enti interessati.

2. Il Servizio dovrà essere effettuato con criteri di flessibilità, nel rispetto del principio di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nell'arco di cinque (5) giorni lavorativi, anche con rientri pomeridiani.

ART. 5 - STATO ECONOMICO E GIURIDICO DEL SEGRETARIO

1. Lo stato giuridico ed economico del Segretario Comunale è regolato dal Capo II del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Segretari Comunali e Provinciali per quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998 - 1999, dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali per il biennio economico 2000-2001, dal CCNL 12.12.2010 nonché dal CCNL biennio economico 2008-2009 stipulato in data 1 marzo 2011, in conformità con le determinazioni dei Consigli di Amministrazione Nazionale e Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione della Regione Marche (ora soppressa dalla legge 122/2010) e del Ministero dell' Interno . Il trattamento economico di competenza del Segretario viene determinato da disposizioni di legge, dai contratti collettivi di lavoro o da altri provvedimenti di analoga valenza.

2. Il rapporto di lavoro, sia per quel che riguarda lo status giuridico sia per quel che concerne il trattamento economico è gestito dal Sindaco del Comune di Mondolfo, con eventuale emissione dei necessari provvedimenti, di concerto con i Sindaci convenzionati.

3. Al Segretario della Sede Convenzionata dei Comuni di Mondolfo, San Costanzo e Terre Roveresche spetta una retribuzione mensile aggiuntiva stabilita nella misura del 25% del trattamento economico annuo lordo, a norma del combinato disposto dell'art. 10, comma 3 e dell'art. 20, comma 5, del D.P.R. 4.12.1997, n. 465. L'entità di tale retribuzione aggiuntiva è determinata dal su richiamato Contratto Collettivo di lavoro.

4. Il Comune di Mondolfo provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al pagamento di ogni altro onere, con recupero delle spese a carico del comune di San Costanzo di Pesaro con cadenza trimestrale.

5 La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, sarà imputata a ciascun Comune nella seguente proporzione, quantificata in coerenza con quanto indicato al precedente art. 4:

- 48 % a carico del Comune di Mondolfo;
- 24 % a carico del Comune di San Costanzo.
- 28% a carico del Comune di Terre Roveresche

6. Il trattamento economico spettante al Segretario comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai precetti dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro.

7. Le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario, rimborsi spese, gli eventuali diritti di Segreteria per l'attività di rogito e comunque ogni altro compenso e/o onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate. Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

ART. 6 - FACOLTA' DI RECESSO

1. E' data facoltà ai Comuni convenzionati di esercitare il proprio recesso dalla presente convenzione in qualsiasi momento, per motivata determinazione di una delle parti da manifestarsi con deliberazione del Consiglio Comunale. In tal caso la cessazione del rapporto convenzionale

dovrà essere notificata al Segretario Comunale titolare della Segreteria Convenzionata e trasmessa alla Sezione Regionale Marche dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (ora soppressa dalla Legge 122/2010) e del Ministero dell'Interno.

ART. 7 - OBBLIGHI E GARANZIE

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 30, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, costituiscono forme consultive tra gli enti convenzionati incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno, d'intesa con il Segretario Comunale, per determinare le concrete modalità di svolgimento del servizio di Segreteria convenzionato. I Comuni convenzionati annualmente potranno trasmettersi reciprocamente una relazione sull'andamento del servizio di Segreteria convenzionato. Per qualsiasi evenienza che riguardi il servizio di Segreteria convenzionato provvederanno d'intesa i Sindaci.

2. Qualsiasi modifica a quanto stabilito con la presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati, mentre eventuali aspetti di dettaglio potranno essere definiti o chiariti anche mediante semplice scambio di delibere di giunta o di provvedimenti sindacale.

Art. 8 - REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro.

ART. 9 – NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

per IL COMUNE DI MONDOLFO

per IL COMUNE DI SAN COSTANZO

per il COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

Copia di atto di Consiglio Comunale n. 8 del 18-01-17.

Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to TIRITIELLO FILOMENA

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO

Prot. n. _____ ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on - line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 per quindici giorni consecutivi a partire dal

Mondolfo, lì

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO

E' copia conforme all'originale.

Mondolfo, lì

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Mondolfo, lì

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO